



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 – 30 MAGGIO 2023

Udienza del 17 maggio 2023

55.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Luca Mario Antonio PAGOTTO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*- Sig. **Luca Mario Antonio PAGOTTO**, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver assunto un comportamento offensivo e intimidatorio nei confronti della Sig.ra Roberta Putzu al termine della gara di serie d (girone c) *Ermes Volley Ads - Ads Punto Sassari Volley*, disputata in data 06/11/2022 al Palasport Covre (Tempio Pausania).*

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto pervenuto in data 10.11.2022, a mezzo del quale l'atleta Roberta Putzu segnalava al settore Giustizia della Federazione il comportamento antiregolamentare tenuto dal tesserato Sig. Luca Mario Antonio Pagotto il quale, a detta dell'esponente, in data 06.11.2022 - a margine dell'incontro descritto nel capo di incolpazione - avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento irrispettoso ed aggressivo.

Si legge nell'esposto che nello specifico, mentre si trovava all'interno dello spogliatoio della squadra ospite (nella quale aveva militato fino alla stagione precedente), veniva invitata "con modi scortesi" dalla moglie del tecnico della Punto Volley Sassari odierno incolpato - ad uscire dallo spogliatoio, essendo questo riservato alle sole atlete della squadra.



Riferisce l'esponente di aver chiarito che la propria presenza in quel luogo era dovuta ad esigenze fisiologiche, in quanto il bagno per il pubblico coincideva con lo spogliatoio della squadra ospite.

Mentre era sul punto di uscire, riferisce l'esponente di essere stata fermata dal sig. Pagotto il quale, "con modi alquanto arroganti ed offensivi" le urlava contro invitandola ad andarsene e poi - dinanzi alla sua richiesta di usare un comportamento più educato e riguardoso - inveiva contro di Lei con frasi minatorie ed offensive quali: "Ti posso rovinare"... "Ti faccio sbattere fuori a calci nel culo"... "Ti do l'educazione che non ti ha dato tuo padre, sei una maleducata". Successivamente, previo intervento della dirigente del sodalizio sig.ra Maria Antonietta Fumu, l'esponente abbandonava la struttura in compagnia di altre atlete. Riferiva inoltre l'esponente che il giorno successivo si recava con la propria madre nella palestra in uso al sodalizio dove altre atlete avrebbero confermato la versione dei fatti data dall'esponente.

Pervenuto l'esposto, la Procura Federale avviava le proprie indagini di rito cercando di acquisire ulteriori elementi a corredo di quanto denunciato, chiedendo all'arbitro dell'incontro sig. Salvatore Bitti di relazionare in merito alla vicenda ed alla sig.ra Putzu di fornire i nominativi delle persone presenti all'alterco, nonché di inoltrare le relative dichiarazioni testimoniali. L'arbitro però riferiva di aver abbandonato il palazzetto subito dopo il disbrigo delle formalità post gara e di non aver assistito a nulla di rilevante, mentre la sig.ra Putzu non ottemperava all'invito rivoltole dalla Procura.

Ritenendo di non poter fondare l'azione disciplinare sulle mere dichiarazioni dell'esponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 numero 4 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, la Procura comunicava il proprio intendimento di archiviazione al Procuratore Generale dello Sport il quale, però, sollecitava ulteriori adempimenti istruttori quali l'audizione del dirigente sig.ra Maria Antonietta Fumu e delle atlete presenti ai fatti.

Ottenuta la proroga delle indagini, la Procura provvedeva ad ascoltare la suddetta dirigente la quale riferiva di non aver assistito personalmente all'alterco e di non poter pertanto fornire elementi utili alle indagini; con successiva mail del 7.2.23, la sig.ra Fumu forniva gli indirizzi mail di alcune delle atlete presenti ai fatti, dalle quali la Procura acquisiva altrettante dichiarazioni testimoniali risultate invero tutt'altro che convergenti; successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, perveniva una memoria difensiva, a firma dell'Avv. Paola Maria Pes, nella quale l'incolpato - pur contestando le frasi attribuitegli -



confermava l'avvenuto alterco imputandolo alla condotta provocatoria e ostruzionistica della sig.ra Putzu e successivamente, su richiesta dello stesso, la Procura ne disponeva l'audizione personale nel corso della quale il sig. Pagotto si riportava alla memoria versata in atti e negava di aver avuto problemi nel rapporto con la Putzu allorquando la stessa era da lui allenata.

Ritenendo acquisiti sufficienti elementi di responsabilità a carico dell'incolpato e ritenute le argomentazioni difensive fornite dal medesimo non idonee a scriminarne la condotta contestata, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale pertanto deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza – fissando per la discussione l'udienza del 17/05/2023.

Nelle more perveniva una memoria a firma dell'Avv. Francesca Fiori, subentrata al precedente difensore a seguito di revoca del mandato, nella quale l'alterco veniva ricondotto ad una *“comune discussione tra un allenatore e una tesserata”*; discussione nel corso della quale il Pagotto, senza offendere ed intimorire l'atleta, si vedeva costretto ad intervenire *“con la fermezza e nel contempo con i toni che sono in uso agli allenatori con gli atleti in ogni campo di gioco, di fronte all'atteggiamento arrogante, maleducato e provocatorio della Putzu”*.

All'udienza fissata per la discussione, compariva per la Procura l'avv. Marco Rossini, il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'irrogazione di idonea sanzione nei confronti del medesimo. Comparivano altresì il sig. Pagotto ed il difensore Avv. Francesca Fiori la quale si riportava alla memoria in atti e concludeva per il non luogo a sanzione, non ravvedendosi nella condotta dell'incolpato profili di responsabilità disciplinare.

* * * * *

Il Tribunale, udita la relazione della Procura, esaminate le argomentazioni difensive dell'incolpato e, soprattutto, preso atto delle dichiarazioni testimoniali acquisite dalla Procura e di quelle allegate alla memoria difensiva, ritiene di poter escludere che nel presente procedimento sia stata raggiunta una prova sufficientemente credibile ed univoca sulla responsabilità disciplinare dell'incolpato, tale da legittimare una pronuncia di condanna e l'irrogazione della conseguente sanzione.

Infatti, pur potendosi dare per ammesso e provato che sia l'esponente che l'incolpato si siano resi protagonisti di una discussione tanto sterile quanto pretestuosa ed inurbana –



comportamento che non può non essere censurato siccome inopportuno ed inappropriato - l'assoluta divergenza delle dichiarazioni testimoniali non consente al Tribunale di accertare in concreto, con ragionevole certezza, se l'incolpato si sia reso autore dei comportamenti minatori ed offensivi a lui imputati dall'esponente.

Da una parte infatti risultano agli atti dichiarazioni di atlete che attribuiscono al Pagotto frasi di indubbia rilevanza e gravità che però risultano non coincidenti come dovrebbero essere, trattandosi di frasi riportate in virgolettato. Altri testi invece hanno dichiarato che il Pagotto avrebbe comunque mantenuto un tono deciso, ma educato e rispettoso, nonostante l'atteggiamento provocatorio ed ostruzionistico assunto dalla sig.ra Putzu. Altri infine hanno dichiarato di non aver assistito alla discussione per essersi già allontanati dallo spogliatoio o di non essere in grado di riferire circostanze precise sulle parole pronunciate.

Va peraltro evidenziato che sia l'arbitro sig. Bitti che la dirigente del sodalizio sig.ra Fumu hanno dichiarato entrambi di non aver assistito ai fatti, in quanto il primo si era allontanato dalla struttura subito dopo il disbrigo delle formalità post gara, mentre la seconda aveva raggiunto gli spogliatoi al termine della discussione.

In tale contesto contraddittorio, auspicando che episodi e comportamenti quali quelli prospettati nell'esposto e nelle difese non abbiano a verificarsi in quanto inappropriati ed idonei ad arrecare disdoro all'intero movimento della pallavolo, il Tribunale ritiene che la condotta antiregolamentare ascritta all'incolpato non risulti sufficientemente accertata e dunque passibile di sanzione

PQM

Delibera il non luogo a procedere nei confronti del tesserato Luca Mario Antonio Pagotto

Roma 26 Maggio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 maggio 2023